

STATUTO

FONDAZIONE TITO TOCCA COLORE - ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1

Denominazione

1.1 Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.Lgs 117/2017, su iniziativa dei signori Elide Delponte e Daniele Mancardi (di seguito i "Fondatori") è costituita la Fondazione denominata "*Fondazione Tito tocca colore - Ente del Terzo settore*" (di seguito la "Fondazione"), o in breve "*Fondazione Tito tocca colore - ETS*".

1.2 L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale della Fondazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede, Delegazioni e Uffici, Durata

2.1 La Fondazione ha sede in Torino. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 La Fondazione potrà in essere le sue attività sia in ambito nazionale che internazionale, ed a tal fine potranno essere costituite sedi, filiali ed uffici sia in Italia che

all'estero.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopi e Attività di Interesse generale

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende supportare direttamente e/o indirettamente lo sviluppo di progetti ed iniziative - in ambito nazionale ed internazionale - in favore di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, con particolare riferimento all'ambito sociale, sanitario e della ricerca scientifica.

3.2 Per il perseguimento degli scopi di cui al punto 3.1, la Fondazione svolgerà le proprie attività di interesse generale, nei seguenti settori:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs 117/17;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera h) del D.Lgs 117/17;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs 117/17;

d) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera q) del D.Lgs 117/17;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera w) del D.Lgs 117/17;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera n) del D.Lgs 117/17.

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - potrà:

a) realizzare iniziative finalizzate all'erogazione di beni, denaro o servizi in favore di persone svantaggiate o per finanziare attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/17, con particolare riferimento - a titolo esemplificativo - agli ambiti inerenti la ricerca scientifica, la formazione, l'assistenza sociale e socio-sanitaria,

la tutela dei diritti umani, civili e politici;

b) sostenere attività di formazione nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

c) promuovere e realizzare iniziative di educazione, sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;

d) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

e) realizzare progetti nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale, al fine di rispondere ai bisogni ed alle necessità dei bambini e delle bambine in situazione di vulnerabilità;

f) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

g) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

h) partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

- i) ~~acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il~~
possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili,
impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per
l'espletamento delle proprie attività;
- j) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e
stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubbli-
ci per lo svolgimento delle proprie attività.

3.4 La Fondazione potrà compiere ogni atto funzionale al
perseguimento dei propri scopi - svolgendo, nell'osservanza
dei limiti imposti dalle leggi vigenti e dalla normativa di
settore, anche attività di natura economica, purché in via se-
condaria e meramente strumentale.

3.5 La Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte
dal Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre esercitare at-
tività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto al-
le attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai
regolamenti e dalla normativa di settore.

Articolo 4

Patrimonio - Entrate

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle risorse apportate in sede di costituzione;
- b) dai beni che pervengono o perverranno a qualsiasi tito-
lo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati
secondo le norme del presente Statuto, con espressa destina-
zione ad incremento del patrimonio;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con esplicita destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

4.2 La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi, con le seguenti risorse economiche:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4.1;

b) da eventuali apporti o conferimenti, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale suscettibile di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dai Fondatori e dai Partecipanti;

e) dalle risorse delle attività di raccolta fondi;

f) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017;

g) dai proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale.

4.3 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno

utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.4 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Scientifico.

5.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.Lgs 117/2017.

5.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inol-

tre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Partecipanti

6.1 Possono ottenere la qualifica di membri della Fondazione in qualità di partecipanti (i "Partecipanti"), nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di determinati beni materiali od immateriali.

Articolo 7

Esclusione e recesso dei Partecipanti

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) morosità;
- b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le prestazioni, le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal

presente statuto;

c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

d) comportamento contrastante con gli scopi statutari.

7.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha in ogni caso luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione

c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

7.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione (di seguito anche il "Consiglio" o il "Consiglio di Amministrazione") composto da un numero dispari di membri compresi fra 3 ed 11, incluso il Presidente, nominati dai Fondatori che durano in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

8.2 Qualora per qualsiasi ragione vengano meno tutti i Fondatori, la nomina dei membri di loro competenza sarà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso.

8.3 Qualora ai sensi del successivo Articolo 12 venga istituita l'Assemblea dei Partecipanti ed il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno 5 membri, l'Assemblea dei Partecipanti medesima procederà alla nomina di 1 componente del Consiglio di Amministrazione la cui nomina altrimenti spetterebbe ai fondatori.

8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.5 I membri del Consiglio di Amministrazione che non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni della Fondazione, decadono dalla carica con effetto immediato.

8.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, l'organo che aveva effettuato la nomina dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione con le rispettive modalità. Il consigliere di nuova nomina resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

8.7 L'Assemblea dei Partecipanti ed i Fondatori hanno la facoltà di revocare i membri del consiglio di amministrazione, da essi nominati, qualora sussista una giusta causa e/o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà, cor-

rettezza e diligenza che minano la natura del rapporto fiduciario.

8.8 Qualora, per qualunque ragione, cessino di appartenere alla Fondazione tutti i fondatori, i membri di loro competenza saranno nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, tra l'altro, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto avrà il potere di:

- a) conferire la qualifica di Partecipante;
- b) eleggere il Presidente della Fondazione, fra i propri membri;
- c) redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- d) redigere e approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- e) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- f) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;

- g) deliberare sulla acquisizione di eredità, legati e donazioni;
- h) deliberare in merito alla destinazione degli avanzi di gestione ai sensi dell'Articolo 4 del presente statuto;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- k) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
- l) determinare, l'eventuale, compenso degli organi della Fondazione ed approvare i rimborsi spese;
- m) approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- n) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

10.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di una comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di ur-

genza, almeno 1 giorno prima.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare.

10.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) la riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione.

Articolo 11

Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

11.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per

l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

12.1 Qualora alla Fondazione partecipino almeno 5 Partecipanti, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.

12.2 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

12.3 L'Assemblea dei Partecipanti elegge un membro del Consiglio di Amministrazione in e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.4 L'Assemblea dei Partecipanti elegge al proprio interno un Presidente e dallo stesso viene convocata ogni qual volta risulti opportuno, ma comunque in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti può partecipare, senza drit-

to di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.5 L'Assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

12.6 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti potranno tenersi, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati qualora vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 10.4 del presente statuto.

Articolo 13

Sostenitori e Volontari

13.1 I sostenitori sono le persone fisiche e/o gli enti che contribuiscono all'attività della Fondazione e al raggiungimento degli obiettivi della stessa in maniera spontanea, secondo le forme e le modalità di tempo in tempo condivise con il Consiglio di Amministrazione.

13.2 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria

attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 14

Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

14.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un unico soggetto o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dai Fondatori. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.2 Qualora per qualsiasi ragione vengano meno tutti i Fondatori, la nomina dell'Organo di Controllo sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino.

14.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati anche per più mandati.

14.4 L' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Con-

trollo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019 e s.m.i.

14.5 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

14.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

14.7 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14.8 Le riunioni dell'Organo di Controllo si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termi-

na il 31 dicembre di ciascun anno.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

15.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto.

15.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 16

Comitato Scientifico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico composto da un massimo di 20 membri, compreso il suo presidente, scelti tra soggetti appartenenti al mondo

della cultura, della scienza, della tecnologia e delle professioni che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

16.2 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

16.3 Le riunioni del Comitato Scientifico si terranno sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 del Codice Civile.

17.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione, al termine della procedura di liquidazione, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Libri Sociali

I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, di cui si richiamano integralmente le disposizioni.

Articolo 19

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs 117/17 e le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Daniele Mancardi

Elide Delponte

Emiliano Giovine - teste

Federico Moine - teste

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEG-
GE ESTESA PER VENTITRE PAGINE.

Torino, lì sette ottobre 2024